

Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge 1018 di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, numero 4, contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Audizione del 5 febbraio 2019 presso la 11^a Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

L'Unione Generale del Lavoro ha accolto positivamente l'istituzione nella legge di bilancio per il 2019 di due fondi dedicati all'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e alle modifiche al vigente regime previdenziale.

Due misure con un impatto economico e finanziario molto significativo, nell'ordine di oltre due punti e mezzi di prodotto interno lordo nel triennio, ma soprattutto un impatto sociale di enorme rilievo.

Il fenomeno della povertà nel nostro Paese, sul quale sono destinati ad incidere il reddito e le pensioni di cittadinanza, è cresciuto in maniera esponenziale per gli effetti della doppia crisi economica del biennio 2008-2009 e del biennio 2011-2012.

Nel 2007, le persone in condizione di grave deprivazione in Italia erano quantificabili in 3,7 milioni; dieci anni dopo è stata superata la soglia dei sette milioni, con un incremento dell'85%. L'area del rischio povertà si è allargata a quasi 17,5 milioni di residenti nel nostro Paese. Sono tante le famiglie in forte difficoltà per una spesa imprevista, ad esempio nella sanità. Nello stesso periodo, la povertà assoluta è diminuita in Germania del 14% e del 4% in Francia.

Larga parte dell'incremento della povertà nel nostro Paese è sicuramente ascrivibile al fenomeno della disoccupazione.

Fra il 2008 e il secondo trimestre del 2018, la disoccupazione è cresciuta del 40,6%, passando da 1,6 milioni a 2,8 milioni. L'impatto maggiore si è avuto sulla componente maschile (+45,7%), anche se le donne, già fortemente sottoccupate, segnano comunque un arretramento del 35%.

Nello stesso periodo, è esploso in tutta la sua ampiezza il fenomeno dei Neet, quello dei giovani che non studiano né lavorano. Erano 1,8 milioni, sono diventati ben più di due milioni con un incremento dell'11,4% totale e del 26,6% per la sola componente maschile. Osservando il dato disaggregato per macroregioni, se il fenomeno dei Neet appare strutturale nel Mezzogiorno, stante la nota e drammatica carenza di posti di lavoro, è nel Nord che la situazione è diventata fuori controllo: nel Nord-ovest, i Neet crescono del 23,4%, addirittura del 46% fra gli uomini; ancora peggio va nel Nord-est, con una crescita totale del 32,3%, del 23,9% fra le donne e del 51,8% fra gli uomini.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto nel quale, paradossalmente, l'occupazione è cresciuta nel complesso dell'1,6%.

Un dato che, però, va interpretato con estrema attenzione ed anche con riferimento agli effetti del decreto legge 201/2011 che ha riformato, fra le altre cose, il sistema previdenziale.

Fra il primo trimestre del 2012 e il secondo trimestre del 2018, l'occupazione giovanile, nella fascia compresa fra 15 e 24 anni è infatti diminuita del 6,5%. Nello stesso periodo, viceversa, gli occupati nella fascia di età fra 55 e 64 anni sono passati da 2,9 milioni a 4,3 milioni, con un incremento del 48,6%; l'incremento è addirittura del 69,5%, da meno di 400mila a quasi 670mila, fra gli over 65.

Sempre con riferimento all'occupazione, vi è ancora una annotazione da fare. Negli ultimi anni, si è registrato un progressivo spostamento dai contratti a tempo indeterminato (-0,1% fra il 2017 e il 2018) a quelli a tempo determinato (+15,4%), una tendenza che ha conosciuto una inversione soltanto in seguito al cosiddetto decreto Dignità.

Tutti i numeri, quelli sulla povertà e quelli delle dinamiche del mondo del lavoro, confermano la necessità del doppio intervento, su reddito di cittadinanza e pensioni, contenuto nel presente decreto-legge.

Il reddito di cittadinanza è, nell'opinione pubblica, un argomento fortemente divisivo. In troppi si sono affrettati a stroncare il provvedimento prima ancora di leggere i contenuti dello stesso.

Eppure, vi sono due elementi oggettivi che dovrebbero quanto meno convincere i denigratori che il reddito di cittadinanza può aiutare il sistema Paese.

Il primo elemento oggettivo è il testo del decreto legge che siamo chiamati a commentare.

Chi oggi afferma che il reddito di cittadinanza è un incentivo a starsene a casa a giocare con la playstation o a vedersi un bel film, sbaglia perché il provvedimento introduce una serie di meccanismi di controllo e vigilanza che non lasciano grandi spazi a chi non vuole impegnarsi.

La previsione della perdita del beneficio in caso di scarso impegno nel rispettare i vincoli del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale è un forte incentivo ad attivarsi per la riqualificazione propria e dei componenti del proprio nucleo familiare.

Qualche riflessione andrebbe fatta sulle condizionalità, considerando che il presente decreto legge introduce una distanza chilometrica importante – si parte, infatti, con 100 chilometri -, mentre il richiamato articolo 25 del decreto legislativo 150/2015 reputa congrua una retribuzione pari ad almeno il 20% in più rispetto all'ultima indennità percepita. È di tutta evidenza che una occupazione ad almeno 100 chilometri dalla residenza comporta dei costi di viaggio significativi, da dover coprire con una retribuzione che, nel caso limite, potrebbe essere inferiore a mille euro.

Aver addirittura previsto il carcere per chi fornisce informazioni false, nasconde dei redditi o lavora in nero è una novità significativa in un Paese come il nostro nel quale l'economia sommersa penalizza i cittadini onesti, anche in termini di minori risorse da dedicare ai servizi.

Certo, vi è l'incognita della funzionalità dei centri per l'impiego, ma la loro attività è stata rafforzata con Garanzia giovani ed è ancora maggiormente potenziata con un nuovo pacchetto di assunzioni, comprese quelle per i cosiddetti "navigator", personale esperto che, da subito, può fornire ogni informazione utile,

indirizzando i componenti del nucleo familiare verso le migliori opportunità di crescita professionale e di inclusione sociale.

Del resto, i centri per l'impiego operano in condizioni difficili, a causa delle note carenze in termini di personale e di risorse finanziarie (il paragone con altri Paesi europei è impietoso: a fronte di una spesa in rapporto al prodotto interno lordo per i centri per l'impiego in Italia dello 0,04%, in Danimarca si arriva allo 0,5%, in Germania allo 0,361%, in Francia allo 0,25%), ma anche per un alone di prevenzione che si riflette soprattutto sui datori di lavoro che non si rivolgono ai centri per l'impiego nel momento in cui ricercano personale. In questo senso, l'esperienza di Garanzia giovani è illuminante: a fronte di centinaia di migliaia di giovani profilati, pochissime sono state le comunicazioni sui posti vacanti da parte delle imprese.

Molto si è parlato dei centri per l'impiego, ma meno degli uffici sociali dei comuni, molti dei quali, per effetto del blocco al turn over e per i tagli di bilancio, hanno oggettive difficoltà a venire incontro alle crescenti aspettative dei cittadini.

Un secondo elemento da evidenziare è proprio la centralità del nucleo familiare, una evoluzione significativa che supera il grande limite del primo provvedimento adottato dall'allora governo Renzi, il bonus di 80 euro, il quale considera il reddito individuale ed esclude i cosiddetti incapienti, coloro che non hanno redditi o, se hanno redditi, li hanno talmente bassi da non garantire a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa.

Il reddito di cittadinanza, viceversa, fornisce un primo ristoro ai nuclei familiari più deboli, quelli in condizioni di estrema deprivazione, per cui è una esperienza da sostenere e alla quale guardare con estremo interesse.

Molto interessante il contenuto dell'articolo 8 sugli incentivi alle imprese e ai beneficiari del reddito di cittadinanza che decidono di avviare una propria attività. La vera chiave di volta è nell'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare la disponibilità di posti vacanti nella propria azienda, se vuole accedere a dei benefici in termini di sgravio contributivo che possono essere decisamente consistenti nel caso in cui la persona assunta sia appena entrata nel programma del reddito di cittadinanza.

Rispetto alla seconda parte del provvedimento, l'intervento sulla previdenza è utile, necessario e rispondente ad una precisa richiesta formulata anche da questa Organizzazione sindacale.

La riforma del dicembre del 2011 ha infatti prodotto un blocco nelle dinamiche del lavoro, alimentando la disoccupazione giovanile; ha generato il devastante fenomeno degli esodati, con un costo sociale e finanziario enorme; ha ingessato il sistema, costringendo centinaia di migliaia di lavoratori a rimanere sul posto di lavoro in condizioni psico-fisiche precarie.

Nella passata legislatura, a fronte di diverse proposte di legge indirizzate verso la reintroduzione del sistema delle quote, seppur con delle penalizzazioni, il governo ha risposto, introducendo l'Ape sociale, l'Ape volontario e l'Ape aziendale. Soltanto la prima di queste misure, che si rivolge peraltro ad una platea

circoscritta di lavoratori, ha costi a carico dello Stato, in quanto prevede il riconoscimento di una indennità, mentre le altre due si riflettono pesantemente sul cittadino e sulle aziende.

Ora, con il presente decreto legge, l'esecutivo interviene in maniera decisa, mettendo in campo una serie di strumenti che hanno un impatto sociale ed economico importante.

Uno sforzo molto significativo in termini finanziari, considerando che si parte con oltre 4,7 miliardi di euro, si arriva a 22,5 in tre anni e a 37,6 miliardi in cinque anni.

Essendo, però, un sindacato, non si vuole e non ci si può fermare al semplice dato finanziario ed economico.

L'intervento sulla previdenza è utile e necessario, anche e soprattutto sotto il profilo sociale.

Quota 100 permetterà al lavoratore di andare in pensione fino a cinque anni prima rispetto alla Fornero con tutto quello che ne consegue in termini di qualità della vita e di riduzione del fenomeno infortunistico, il quale, come noto, ha una particolare incidenza proprio sui lavoratori maturi. Quota 100 è destinata a liberare posti di lavoro per i giovani, avendo altresì un effetto positivo sul welfare familiare, fondamentale in un Paese come il nostro con ridotti servizi per l'infanzia.

Inoltre, l'aver sganciato dai periodici incrementi alla speranza di vita il pensionamento anticipato, le norme di vantaggio per i lavoratori precoci ed Opzione donna è un segnale chiaro della volontà di superare un sistema che ha finito per penalizzare intere generazioni di lavoratori.

Da seguire con estremo interesse altri provvedimenti presenti nel decreto legge: la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, che può permettere a molti lavoratori di ricostruire le loro carriere professionali sotto il profilo previdenziale; il riscatto agevolato del corso di laurea; il possibile intervento dei fondi di solidarietà bilaterali, con un ruolo attivo delle parti sociali; il meccanismo studiato per permettere ai dipendenti pubblici di avere un anticipo del trattamento di fine servizio, superando in questo modo quella che resta una evidente ingiustizia, introdotta nel 2010; la revisione della governance di Inps ed Inail, con il bilanciamento fra presidente e consiglio di amministrazione, mantenendo fermo e saldo il ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza, introducendo elementi di maggiore esigibilità delle deliberazioni.

Rimandando all'analisi dei singoli articoli del provvedimento per ulteriori considerazioni, un'ultima osservazione generale richiama l'importanza dei patronati e dei centri di assistenza fiscale, espressione della capillare diffusione sul territorio delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, nell'accompagnare i cittadini, in particolare quelli più deboli, nella corretta presentazione della domanda per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza o per districarsi nel difficile e complesso mondo della previdenza. Un ruolo da valorizzare in termini economici e normativi, superando così un periodo nel quale l'attività dei patronati e dei centri di assistenza fiscale è stata fortemente penalizzata con tagli alle spettanze ed una dilatazione dei tempi di attesa. Da valutare con attenzione, infine, un intervento di rilancio della previdenza complementare.

Analisi del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Reddito di cittadinanza	Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 4/2019 istituisce il reddito di cittadinanza, quale livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Il comma 2 istituisce la pensione di cittadinanza, con riferimento ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi alla speranza di vita.	Il reddito di cittadinanza, ai sensi della presente norma, è individuato quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e per favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. Il reddito di cittadinanza, per come presentato in questo provvedimento, non è semplicemente catalogabile fra le misure di ultima istanza, in quanto si rivolge anche alle persone che non hanno mai lavorato.
Art. 2 - Beneficiari	Per accedere al reddito di cittadinanza, è necessario che i componenti del nucleo familiare siano in possesso di una serie di requisiti in maniera cumulativa. Il componente richiedente, in primo luogo, deve essere cittadino italiano oppure di un Paese dell'Unione europea ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o ancora cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo. La residenza in Italia deve essere da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo. Questa previsione esclude una parte di cittadini stranieri, ma anche nostri connazionali che negli ultimi tempi hanno trasferito la residenza all'estero e che oggi vorrebbero rientrare. Rispetto ai requisiti reddituali e patrimoniali, è richiesto un valore Isee inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore alla soglia di 30mila euro (non si considera la casa di abitazione), un valore del patrimonio mobiliare di 6mila euro (la soglia sale di 2mila euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10mila euro; si aggiungono mille euro per figlio	I requisiti sono puntualmente definiti nell'articolo 2. Appare corretto il paletto sulla residenza per evitare utilizzi impropri, così come appare congrua l'indicazione relativa all'accesso al beneficio da parte di cittadini provenienti da Paesi extra Ue. L'aspetto decisivo, in generale, è sicuramente quello di considerare l'intero nucleo familiare nella definizione del reddito prima e nel percorso di inclusione dopo. In corso d'opera è ipotizzabile un confronto, anche con le organizzazioni sindacali, per una valutazione della congruità delle varie soglie indicate, al fine di evitare l'esclusione di nuclei familiari oggettivamente in condizioni di difficoltà economica.

	<p>successivo al secondo; ulteriore incremento di 5mila euro per ogni componente con disabilità), un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro annui (7.560 in caso di pensione di cittadinanza; 9.360, se il nucleo familiare è in affitto) moltiplicata per una scala di equivalenza con peso diverso per primo componente (1), per componente maggiorenne (0,4) e per componente minorenni (0,2) fino ad un massimo di 2,1. Inoltre, nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario di veicoli nuovi di meno di sei mesi antecedenti la richiesta di reddito di cittadinanza oppure di auto con cilindrata superiore a 1.600 cc o motocicli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti, con esclusione dei mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità, né di navi o imbarcazione da diporto. La normativa prevede che il reddito di cittadinanza possa essere integrato con misure non monetarie, come, ad esempio, abbonamenti per il trasporto pubblico, l'istruzione, la casa, la salute. Pur in presenza dei requisiti indicati sopra, non hanno diritto al reddito di cittadinanza i nuclei con all'interno un componente che nei dodici mesi precedenti si sia dimesso volontariamente, salvo per giusta causa. Il reddito familiare è rilevato al netto di eventuali trattamenti assistenziali. Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.</p>	
<p>Art. 3 – Beneficio economico</p>	<p>Il beneficio economico del reddito di cittadinanza deriva dalla composizione di due aspetti: una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro (7.560, per la pensione di cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della</p>	<p>L'ammontare del beneficio economico, chiaramente, riflette l'ammontare delle risorse economiche disponibili. Appena le risorse lo dovessero permettere, sarebbe utile prevedere un incremento della quota riconosciuta ai nuclei familiari oberate da un</p>

	<p>scala di equivalenza ed una componente che pesa al massimo 3.360 annui (1.800 euro, in caso di pensione di cittadinanza) riferita ai nuclei familiari in affitto. La soglia di 1.800 euro è riconosciuta anche nel caso di nuclei familiari che stanno pagando un mutuo. Il beneficio economico, che non può essere superiore ad una soglia annua di 9.360 euro, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (il valore massimo è di 2,1), ridotta per il valore del reddito familiare, è comunque esente da Irpef. Per chiarire, un nucleo familiare con un solo componente può arrivare a percepire massimo 780 euro, di 280 come contributo per l'affitto. Un nucleo familiare con un adulto ed un minorenni, 880 euro, ferma restando la quota di 280 euro per l'affitto. Nel caso di due componenti adulti, il beneficio economico sale a 980 euro, stesso ammontare per un nucleo composto da un adulto e due minorenni. 1080 euro, invece, vanno ai nuclei familiari composti da due adulti ed un minorenni oppure da un adulto e tre minorenni. Per un nucleo composto da due adulti e due minorenni spetta un beneficio da 1.180 euro; 100 euro in più in caso di tre adulti ed un minorenni o di due adulti e tre minorenni. Il beneficio massimo è di 1.330 euro per i nuclei composti da quattro adulti o da tre adulti e due minorenni. In tutti i casi si tratta di beneficio massimo riconosciuto a nuclei familiari in affitto; il beneficio si riduce di 130 euro, in caso di nucleo familiare con un mutuo da pagare. Il primo pagamento è dal mese successivo alla richiesta, con un valore mensile pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo, per essere speso entro il mese successivo; è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi; può essere rinnovato, previa</p>	<p>mutuo. Bisogna infatti considerare il fatto che molte famiglie, per effetto della crisi economica, hanno perso il lavoro, trovandosi così nell'impossibilità di pagare le rate. Del resto non è un caso che negli ultimi anni è esponenzialmente cresciuto il numero delle abitazioni andate all'asta in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p>
--	--	--

	sospensione di un mese.	
<p>Art. 4 – Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale</p>	<p>Tutti i componenti maggiorenni di un nucleo familiare che riceve il reddito di cittadinanza sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, in via telematica, tramite un patronato o di persona al centro per l’impiego, e ad aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale con attività al servizio della comunità, ma anche riqualificazione professionale ed eventuale completamento degli studi precocemente abbandonati. Sono esonerati dal sottoscrivere il patto per il lavoro e il patto per l’inclusione sociale i componenti del nucleo familiare minorenni, quelli già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione, o con una disabilità grave o ancora il componente del nucleo familiare che assiste un figlio minore di tre anni o altro componente con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza. Nei successivi trenta giorni, il richiedente, facente parte di un nucleo familiare in cui è presente almeno un componente senza lavoro da non più di due anni, oppure di età inferiore a 26 anni, o ancora beneficiario della Naspi o di altro ammortizzatore sociale o che ha già sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio in corso di validità, è convocato dal centro per l’impiego per un primo incontro, nel quale si valuta la situazione complessiva e vi è la sottoscrizione del patto per il lavoro da parte dei beneficiari dell’intero nucleo familiare, i quali sono tenuti a collaborare con l’operatore, a rispettare gli impegni presi, compreso quello di accettare una offerta di lavoro giudicata congrua</p>	<p>È la parte qualificante del reddito di cittadinanza, in quanto finalizzata all’uscita del nucleo familiare dallo stato di bisogno. Il patto per il lavoro con i centri per l’impiego e il patto per l’inclusione sociale con i competenti uffici sociali dei comuni di residenza possono risultare decisivi, laddove si realizza la condivisione degli obiettivi fra i componenti del nucleo familiare e gli sportelli dei centri per l’impiego e degli uffici comunali. Certo, il passaggio dalla carta, dalla legge, alla realtà quotidiana può essere complesso, stante le note carenze di organico degli centri per l’impiego e degli enti locali, senza dimenticare le ristrettezze economiche in cui sono chiamati ad operare. La legge di bilancio e il presente decreto legge prevedono un potenziamento della dotazione organica: a conti fatti, l’immissione di 6mila esperti a tempo determinato assunti da Anpal Servizi e di 4mila addetti a tempo indeterminato raddoppia il personale addetto ai centri per l’impiego. L’auspicio è che l’esperienza del reddito di cittadinanza serva anche a rafforzare un servizio fondamentale, cosa confermata dall’attenzione che riservano altri Paesi, dalla Germania alla Francia, passando per il Regno Unito e i Paesi scandinavi, ai locali centri per l’impiego, tassello centrale della cosiddetta flexicurity. Nulla da eccepire rispetto agli impegni dei componenti del nucleo familiare, dalla registrazione alla ricerca attiva, passando per l’obbligo di accettare un’offerta congrua, mentre una riflessione andrebbe fatta sulla congruità dell’offerta rispetto alla distanza chilometrica, cosa che potrebbe finire per penalizzare fortemente i residenti nel Mezzogiorno e in zone del Centro-nord scarsamente</p>

	<p>secondo i seguenti parametri: nei primi dodici mesi, lavoro entro 100 chilometri o raggiungibile entro 100 minuti nei primi dodici mesi (prima offerta) o 250 chilometri (seconda offerta) o ovunque nel territorio nazionale (terza offerta); decorsi dodici mesi, 250 chilometri (prima o seconda offerta) o ovunque (terza offerta); in caso di rinnovo, ovunque nel territorio nazionale. Solo in presenza di componenti con disabilità, l'offerta non potrà mai superare i 250 chilometri. Se il richiedente è in condizioni diverse rispetto a quelle evidenziate sopra, è, ad esempio, disoccupato da più di due anni, allora la convocazione arriva dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Se il disagio è soprattutto lavorativo, le persone sono indirizzate verso i centri per l'impiego; se il disagio è più complesso, vi è la sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale con un coordinamento fra assessorato e centro per l'impiego.</p>	<p>collegate.</p>
<p>Art. 5 – Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio</p>	<p>L'articolo 5 del decreto legge 4/2019 regola i tre passaggi decisivi, il primo dei quali è quello della richiesta del beneficio che può avvenire direttamente allo sportello postale, oppure per via telematica o rivolgendosi ad un centro di assistenza fiscale. Il riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o ad avere l'integrazione alla pensione è un compito che spetta all'Inps, che entro la fine di febbraio dovrà predisporre il modulo di domanda ed il modello di comunicazione dei redditi. È possibile un intervento semplificativo del governo, in linea con quanto previsto con la dichiarazione sostitutiva unica (dsu). L'iter prevede una trasmissione della domanda all'Inps entro dieci giorni lavorativi; l'Istituto, a sua volta, ha cinque giorni di tempo per la verifica del possesso dei requisiti richiesti</p>	<p>Il reddito di cittadinanza, rispetto alla richiesta, al riconoscimento e all'erogazione del beneficio, si muove sul solco di precedenti esperienze che risalgono alla Carta acquisti e che poi hanno trovato una evoluzione nel sostegno per l'inclusione attiva e nel reddito di inclusione. Si ribadisce in questa occasione il ruolo fondamentale dei centri di assistenza fiscale e dei patronati, come soggetti che intermediano fra pubblica amministrazione e cittadino, in particolare quello in difficoltà socio-economica. La tempistica nel complesso appare congrua.</p>

	<p>dalla normativa, fermo restando la verifica da parte dei comuni del requisito di residenza e di soggiorno. Passato positivamente il controllo, il reddito di cittadinanza è materialmente erogato attraverso una Carta prepagata nel solco di quanto già fatto in passato con il sostegno per l'inclusione attiva, il Sia, o per il reddito di inclusione, il Rel, e, prima ancora, con la Carta acquisti dell'allora ministro Giulio Tremonti. È possibile prelevare in contanti, fino a 100 euro mensili per singolo individuo, mentre la carta non è utilizzabile per giochi con vincite in denaro.</p>	
<p>Art. 6 – Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti</p>	<p>Due le piattaforme digitali a supporto dell'intera operazione Reddito di cittadinanza. La prima è istituita presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Anpal, nell'ambito del sistema del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, il Siupl. La seconda è presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, il Siuss. La prima serve a coordinare i centri per l'impiego, l'altra, viceversa, gli uffici sociali dei comuni. Le piattaforme sono chiamate ad integrarsi con le amministrazioni centrali coinvolte, compresa l'Inps e l'Agenzia delle entrate, e con i servizi territoriali. I centri per l'impiego e i comuni si interfacciano con le piattaforme digitali, alle quali comunicano l'elenco dei beneficiari e le eventuali anomalie riscontrate, le quali, se passibili di sanzione, sono inoltrate anche alla guardia di finanza.</p>	<p>Le piattaforme digitali indubbiamente servono, in quanto permettono una più facile gestione delle diverse fasi del processo. Occorre comunque verificare l'effettiva capacità dei centri per l'impiego, dei comuni, ma anche dei singoli beneficiari di interagire con le suddette piattaforme.</p>
<p>Art. 7 – Sanzioni</p>	<p>L'articolo 7 del decreto legge 4/2019 prevede una reclusione da due a sei anni per chiunque renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure non fornisce informazioni dovute. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del</p>	<p>Il presente decreto legge introduce un sistema sanzionatorio molto stringente, anzi decisamente duro, considerando la previsione di una reclusione da due a sei anni. Fermo restando che il sommerso rappresenta un peso indicibile sull'economia e sulle persone (è</p>

	<p>patrimonio entro i termini previsti dalla normativa è punita con la reclusione da uno a tre anni. In seguito alla condanna definitiva, vi è la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e, quindi, con restituzione di quanto percepito in maniera indebita. La revoca può anche essere d'ufficio, laddove sia l'amministrazione ad accertare direttamente quanto sopra. Si ha la decadenza dal beneficio quando uno dei componenti del nucleo familiare: non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità; non sottoscrive il patto per il lavoro o quello per l'inclusione; non partecipa, senza giustificazioni, ad un evento formativo o altra iniziativa di politica attiva; non aderisce ai progetti a favore delle comunità locali; non accetta una delle tre offerte congrue o la prima offerta in caso di rinnovo; non effettua le comunicazioni sulle variazioni reddituali o la Dsu aggiornata; viene trovato a lavoro in nero o a svolgere attività professionale, sempre senza comunicazione obbligatoria. Si prevede un sistema di sanzioni che si applica in caso di mancata presentazione, senza valida giustificazione, alle convocazioni del centro per l'impiego o dell'assessorato alle politiche sociali del comune. Per la prima assenza, viene decurtata una mensilità che diventano due in caso di seconda assenza, con decadenza alla terza. La prima mancata partecipazione alle attività di orientamento comporta la decurtazione di due mensilità, con decadenza dalla successiva seconda assenza. Ancora più stringente è la sanzione che si applica nei casi in cui i minori del nucleo familiare non frequentano i corsi di istruzione o non rispettano gli impegni in materia di salute: due mensilità in meno dopo il primo richiamo; tre mensilità al secondo richiamo; sei mensilità al</p>	<p>sufficiente ricordare come la pressione fiscale reale, su chi effettivamente paga le tasse, è ben più alta di quella certificata da tutti gli istituti di ricerca) e che è fondamentale garantire che il reddito di cittadinanza vada a chi ha bisogno e non ha chi occulta volontariamente dei redditi, l'indicazione di sanzioni così pesanti potrebbe essere interpretata dal cittadino come un tentativo di scoraggiare più persone possibili dal presentare domanda per il reddito di cittadinanza. L'obiettivo è venire incontro alle famiglie che hanno bisogno, tagliando quelle che in queste anni hanno prosperato ai danni della collettività, per cui ancora una volta diventa fondamentale il coordinamento fra i vari soggetti istituzionali e sociali.</p>
--	---	--

	<p>terzo richiamo; decadenza al quanto richiamo. Il reddito di cittadinanza può essere richiesto nuovamente decorsi 18 mesi, sei se presente persona disabile. La norma prevede un obbligo di comunicazione in capo ai centri per l'impiego e agli uffici sociali comunali, laddove si verificano i casi di mancata partecipazione. È prevista la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.</p>	
<p>Art. 8 – Incentivi per l'impresa e il lavoratore</p>	<p>Al datore di lavoro, che comunica alla piattaforma del Siupl la disponibilità di posti ed effettivamente assume a tempo pieno ed indeterminato persone beneficiarie del reddito, è riconosciuto l'esonero dei versamenti contributivi ed assistenziali, con esclusione dei premi Inail, nella misura pari alla differenza fra le diciotto mensilità del reddito di cittadinanza meno le eventuali mensilità già godute dal beneficiario per un importo massimo di 780 euro mensili e per non meno di cinque mensilità. Per fare un esempio, il datore di lavoro potrà contare su un esonero variabile da un minimo di 780 euro ad un massimo potenziale 13.260 euro (riferito a 17 mensilità). In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, l'esonero è nella misura fissa di cinque mensilità (3.900 euro). Una seconda possibilità vede l'intervento degli enti di formazione accreditati che possono attivarsi con i centri per l'impiego e gli altri soggetti accreditati per i servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015. Gli enti di formazione possono stipulare un patto di formazione per garantire al beneficiario un percorso di riqualificazione; se, al termine dello stesso, il beneficiario viene assunto per un lavoro a tempo pieno ed indeterminato coerente con il profilo</p>	<p>Il sistema degli incentivi appare congruo rispetto all'obiettivo complessivo della normativa sul reddito di cittadinanza. Si parla spesso delle difficoltà dei centri per l'impiego ad intercettare le persone in cerca di occupazione. L'esperienza di Garanzia giovani, però, conferma che il vero limite è la mancanza di un'interfaccia con i datori di lavoro, i quali non comunicano ai centri per l'impiego la disponibilità di posti vacanti. Il reddito di cittadinanza, con i suoi incentivi, potrebbe aiutare a superare questo gap.</p>

	<p>formativo, metà dell'importo mensile rimanente è destinato al datore di lavoro (390 euro per minimo sei mensilità), quale sgravio contributivo, e l'altra metà (per lo stesso ammontare) all'ente di formazione, sempre sotto forma di sgravio contributivo da far valere sul proprio personale dipendente. La norma prevede quattro cose: le nuove assunzioni devono essere incrementali; in caso di licenziamento, tranne se il licenziamento avvenga per giusta causa e giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a ridare indietro quanto avuto; è possibile trasformare lo sgravio contributivo in credito d'imposta; le agevolazioni sono compatibili con quelle previste nella legge di bilancio 145/2018. La norma guarda anche al beneficiario del reddito di cittadinanza che voglia avviare una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa. Se la decisione è presa entro i primi dodici mesi, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità e nel limite massimo di 780 euro mensili, vale a dire un incentivo minimo di 4.680 euro.</p>	
<p>Art. 9 – Assegno di ricollocazione</p>	<p>Il beneficiario del reddito di cittadinanza può richiedere all'Anpal l'assegno di ricollocazione da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. La scelta del soggetto va fatta entro un mese dal via libera dell'Anpal. Il servizio intensivo di ricerca di lavoro e riqualificazione ha una durata di sei mesi, prorogabili. Sono previsti l'affiancamento di un tutor ed una assunzione di obblighi da parte del beneficiario, del tutor stesso e del gestore del servizio.</p>	<p>Il reddito di cittadinanza prova a rilanciare lo strumento dell'assegno di ricollocazione, già introdotto con il decreto legislativo 150/2015, che deriva da esperienze e da buone pratiche messe in campo con successo da alcune regioni, in particolare in Lombardia.</p>
<p>Art. 10 – Monitoraggio del Rdc</p>	<p>Tutti i dati, compresi quelli provenienti dalle piattaforme digitali, sono utilizzati dal ministero</p>	<p>Nel percorso di monitoraggio, sarebbe utile un confronto con le organizzazioni sindacali.</p>

	<p>del lavoro e delle politiche sociali per il previsto monitoraggio sullo stato di attuazione del Reddito di cittadinanza. Spetta sempre al ministero la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Inps e dall'Anpal. Il rapporto annuale sul Reddito di cittadinanza verrà pubblicato annualmente sul sito internet istituzionale del ministero.</p>	
<p>Art. 11 – Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147</p>	<p>L'articolo apporta alcune modifiche per allineare la normativa sul reddito di inclusione con quella prevista per il reddito di cittadinanza. Si insiste sulla valutazione multidimensionale del fenomeno della povertà. Fra le aggiunte, anche l'espressione preventiva del consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.</p>	<p>Il reddito di inclusione è stato introdotto come misura di contrasto alla povertà dal precedente governo. Il reddito di inclusione è qualificabile come misura di ultima istanza.</p>
<p>Art. 12 – Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc</p>	<p>Il comma 1 quantifica i limiti di spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza in 5.894 milioni di euro nel 2019, in 7.131 milioni nel 2020, di 7.355 nel 2021 e di 7.210 a decorrere dal 2022; dette risorse, per effetto del comma 2, sono trasferite annualmente all'Inps. Il comma 3 dell'articolo 12 mette a disposizione di Anpal Servizi 200 milioni per il 2019, 250 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 per assumere, con contratto di collaborazione coordinata, personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di Anpal Servizi. Si tratta di 6mila assunzioni che andranno ad aggiungersi alle 4mila per i centri per l'impiego. Il comma 4 destina un milione di euro alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di Anpal Servizi, mentre il comma 5 riserva 20 milioni di euro per le maggiori attività dei centri di assistenza fiscale. Il comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni annui per assunzioni nelle strutture</p>	<p>Oltre alla copertura del provvedimento, si segnala con favore l'operazione che porterà alla stabilizzazione del personale di Anpal Servizi.</p>

	<p>Inps, mentre il comma 7 destina due milioni annui a decorrere dal 2019 per l'adeguamento e la manutenzione dei sistemi informativi del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 8 apporta alcune modifiche alla legge di bilancio, nello specifico ai commi 255 e 258. Il comma 9 prevede un accantonamento di risorse da parte dell'Inps per rispondere alle esigenze di erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza. Ai sensi del comma 10, spetta all'Inps il monitoraggio dell'erogazione del beneficio. Nel caso in cui dal monitoraggio dovesse emergere un minore utilizzo di risorse, parte di esse potranno essere destinate al potenziamento dei centri per l'impiego. Le risorse residue del fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale (legge 208/2015) sono utilizzate per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni.</p>	
<p>Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali</p>	<p>Il reddito di inclusione potrà essere richiesto fino al 1° marzo 2019; a decorrere dal successivo mese di aprile non sarà più riconosciuto né rinnovato. A coloro che è già stato riconosciuto il diritto al reddito di inclusione, il beneficio continuerà ad essere erogato per la durata programmata, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza e il progetto personalizzato. Sono fatte salve le potestà attribuite a regioni a statuto speciale e alle province autonome.</p>	<p>L'articolo 13 provvede correttamente a regolare la fase transitoria fra il reddito di inclusione e la nuova disciplina del reddito di cittadinanza.</p>
<p>Art. 14 – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi</p>	<p>In via sperimentale per il triennio 2019-2021, tutti gli iscritti alle diverse gestioni Inps con una età anagrafica di almeno 62 anni ed una anzianità contributiva minima di 38 anni potranno accedere al pensionamento attraverso la cosiddetta "pensione quota 100". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere goduto anche successivamente a detta data.</p>	<p>L'introduzione di Quota 100 rappresenta una opportunità per molti. Premesso che la scelta è rimessa alla libertà della persona, la quale può decidere o meno di uscire anticipatamente rispetto alle norme previste dalla Fornero, occorre evidenziare, da subito, alcune cose. In primo luogo, il meccanismo non prevede penalizzazioni dirette. Alcune proposte di legge presentate</p>

	<p>Il requisito dell'età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Gli interessati hanno la possibilità di cumulare periodi assicurativi su diverse gestioni. Il comma 3 chiarisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia; è ammesso lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. I commi 4, 5 e 6 definiscono la tempistica della decorrenza del trattamento pensionistico. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2018, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019. Chi matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per il solo pubblico impiego si applica una diversa disciplina: chi matura entro la data di entrata in vigore del presente decreto, matura il diritto alla decorrenza del trattamento a decorrere dal 1° agosto 2019; chi matura i requisiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legge, matura il diritto al trattamento decorsi sei mesi, comunque sempre dopo il 1° agosto 2019. Inoltre, i dipendenti pubblici dovranno presentare domanda di collocamento a riposo alla singola amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; non trova applicazione la disposizione dell'articolo 2, comma 5, del dl 101/2013 sul collocamento a riposo. Il comma 7 disciplina il collocamento in pensione del personale del comparto della scuola ed Afam: il pensionamento è in linea con l'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre di ciascun anno). In</p>	<p>nella precedente legislatura, ad esempio, prevedevano un meccanismo penalizzante nell'ordine dei 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto all'uscita normalmente prevista a legislazione vigente. In questo caso, non ci sono penalizzazioni, anche se è altresì corretto ed opportuno evidenziare che una uscita anticipata ha un doppio effetto sull'assegno percepito, in quanto si versano meno contributi e sul calcolo viene applicato un diverso coefficiente di trasformazione, in ragione della differente aspettativa di vita. Insomma, si prende sicuramente qualcosa di meno, ma, ed è questa la chiave di volta, per un numero maggiori di anni, anche più di cinque. Se consideriamo che l'età pensionabile è destinata a crescere con la Fornero, facendo due conti e mantenendo fissa la speranza di vita al momento del pensionamento, andare in pensione prima sarebbe conveniente anche con una riduzione dell'assegno pensionistico nell'ordine del 25-30%, una cosa paradossale ed inverosimile perché la riduzione reale per effetto della mancata contribuzione e per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione meno vantaggioso è decisamente più bassa. Quanto percepito in anticipo, quindi, copre e compensa abbondantemente nella maggior parte dei casi gli effetti dell'anticipo. In linea teorica, gli unici che dovrebbero stare attenti sono coloro che oggi percepiscono un reddito molto più alto che nel passato, visto che hanno la possibilità di incrementare sensibilmente il personale monte contributivo. Volendo elencare alcuni vantaggi: è una manovra per le persone che mette in campo risorse per 22,5 miliardi in tre anni; si ridà elasticità al sistema; il</p>
--	--	---

	<p>sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il personale della scuola ed Afam può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetto dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (comma 8). Il comma 9 richiama le disposizioni sull'Isopensione e sulle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi di gestione di esuberi aziendali: quota 100 non si applica in questi casi. Quota 100 non si applica neanche al personale militare delle Forze armate e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello della Guardia di finanza.</p>	<p>lavoratore percepirà l'assegno pensionistico fino a cinque anni prima rispetto alla Legge Fornero; si liberano posti di lavoro per i giovani; si incide sugli infortuni sul lavoro che colpiscono i lavoratori anziani.</p>
<p>Art. 15 – Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali</p>	<p>L'articolo 15 prevede il blocco dell'adeguamento del requisito oggettivo dell'anzianità contributiva che sarebbe dovuto scattare a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per effetto di questo provvedimento, i lavoratori dipendenti ed autonomi possono andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi, pari a 2.227 settimane, se uomini e a 41 anni e 10 mesi, pari a 2.175 settimane, per le donne. In assenza di un intervento normativo, l'anzianità contributiva sarebbe salita di cinque mesi. È prevista una attesa di tre mesi per l'effettiva erogazione della pensione.</p>	<p>Lo stop all'adeguamento automatico alla speranza di vita è un chiaro segnale della volontà del governo di modificare la normativa in materia previdenziale, proprio in un punto centrale, qual è il progressivo adeguamento alla speranza di vita, dando così delle garanzie maggiori ai lavoratori.</p>
<p>Art. 16 – Opzione donna</p>	<p>Le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 (31 dicembre 1958, se lavoratrici autonome), in possesso di almeno 35 anni di contributi, hanno la facoltà di anticipare la pensione. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita; si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dal decreto legge 78/2010: 12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome.</p>	<p>Opzione Donna nasce per venire incontro alle lavoratrici che avrebbero subito gli effetti peggiori della riforma Maroni, la legge 243 del 2004, la quale aveva previsto un repentino e consistente innalzamento dell'età pensionabile, nell'ordine di quattro anni, anche per venire incontro ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea. A conti fatti: le lavoratrici hanno la possibilità di scegliere se andare in pensione in</p>

		<p>anticipo rispetto alla Fornero oppure se restare a lavoro; rispetto alla Fornero, le lavoratrici dipendenti possono anticipare di nove anni (se consideriamo l'età) e di 7 anni e 10 mesi (se consideriamo i contributi); le lavoratrici sono libere di organizzarsi il proprio presente; possono dedicarsi ai nipoti, così le loro figlie non hanno problemi a trovare un lavoro.</p>
<p>Art. 17 – Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci</p>	<p>I lavoratori precoci, coloro al compimento del diciannovesimo anno di età possono contare su almeno un anno di contribuzione, se si ritrovano in determinate condizioni (le medesime che permettono l'accesso all'Ape sociale), possono, a richiesta, con domanda da presentarsi entro il 1° marzo di ciascun anno, andare in pensione con un numero ridotto di contributi. È previsto il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita; la finestra è trimestrale.</p>	<p>La misura si inserisce nel percorso tracciato di riforma della previdenza. I lavoratori precoci hanno la certezza che potranno conseguire la pensione anticipata con 41 anni di contributi.</p>
<p>Art. 18 – Ape sociale</p>	<p>La sperimentazione dell'Ape sociale, in origine prevista per il 2017 e il 2018, viene ora estesa a tutto il 2019.</p>	<p>L'Ape sociale è un'indennità sostitutiva della pensione che viene riconosciuta a particolari categorie di lavoratori e in presenza di determinate condizioni. Non è un pensionamento vero e proprio; quello arriverà soltanto alla maturazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'accesso all'Ape sociale è dietro presentazione della domanda da parte del singolo interessato con due scadenze, 31 marzo e 30 novembre. L'età anagrafica minima richiesta è sempre di 63 anni, mentre l'anzianità contributiva varia da un minimo di 30 anni ad un massimo di 36 anni, a secondo delle categorie, che sono quattro, e tenendo conto che le lavoratrici madri possono far valere un bonus contributivo, pari ad un anno per figlio, fino ad un massimo di due. Trenta anni di contributi sono richiesti per tre categorie: lavoratore a tempo indeterminato</p>

		<p>licenziato, dimesso per giusta causa o per risoluzione consensuale oppure lavoratore a tempo determinato, occupato per almeno 18 mesi negli ultimi 36, solo dopo aver esaurito la Naspi e con un trimestre di disoccupazione con limitata attività lavorativa; lavoratore che assiste il coniuge o il parente di primo grado convivente da almeno sei mesi o un familiare di secondo grado, ma soltanto nel caso in cui il coniuge o il genitore siano mancanti oppure invalidi a loro volta oppure hanno più di 70 anni, fermo restando il requisito della convivenza da almeno sei mesi; persona invalida civile con invalidità pari o superiore al 74%. Il requisito contributivo sale a 36 anni in una quarta categoria, descritta in un altro articolo, la quale prevede in aggiunta un'ulteriore condizione, il fatto che una delle attività indicate sia stata svolta per sei degli ultimi sette anni o per sette degli ultimi dieci anni. Per tutte e quattro le categorie, valgono inoltre due principi: il non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e la cessazione dell'attività lavorativa prima della decorrenza dell'Ape, anche se poi è ammessa la ripresa dell'attività entro precisi limiti reddituali (8mila euro, se dipendente o parasubordinato; 4.800 euro, se autonomo). In ogni caso, l'importo riconosciuto per dodici mensilità è rapportato a quello che sarebbe l'assegno percepito in caso di pensionamento con un tetto massimo, però, fissato a 1.500 euro. La durata è variabile, in ragione della maggiore o minore distanza dal momento dell'effettivo pensionamento.</p>
<p>Art. 19 – Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche</p>	<p>Viene aggiunto il comma 10-bis all'articolo 3 della legge 335/1995, con riferimento ai termini di prescrizione riferiti agli obblighi contributivi della pubblica</p>	<p>Il riferimento è agli obblighi contributivi afferenti periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.</p>

	<p>amministrazione non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.</p>	
<p>Art. 20 – Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione</p>	<p>Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di riscattare periodi contributivi non coperti da contribuzione. Possono accedere alla possibilità gli iscritti alle gestioni Inps, direttamente oppure dai superstiti, dai parenti, dagli affini o dal datore di lavoro. Possono essere riscattati fino a cinque anni anche non continuativi. È vincolante non avere contribuzioni precedenti al 31 dicembre 1995 né essere titolari di pensione. Il riscatto è fino a 60 rate di importo minimo di 30 euro, con l'onere detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%. Per il datore di lavoro, l'onere è deducibile. Il comma 6 prevede la possibilità per tutti gli iscritti alle gestioni Inps di età non superiore a 45 anni, di riscattare a domanda i periodi contributivi corrispondenti al corso di laurea con un importo ridotto pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.</p>	<p>Si agevolano tutti coloro che, iscritti a decorrere dal 31 dicembre 1995, hanno carriere professionali discontinue, dando così un seguito ai contributi con vantaggi importanti al momento del pensionamento. Lo sconto fiscale è molto consistente, cosa che rende appetibile lo strumento. Non vi è mai stata una misura di una tale portata; oggi il riscatto di periodi contributivi è particolarmente oneroso, ad iniziare dalla laurea. Da valutare con attenzione il vincolo posto a 45 anni, in quanto potrebbe essere sufficiente il solo riferimento all'assenza di contribuzione antecedente al 1 gennaio 1996.</p>
<p>Art. 21 – Esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro</p>	<p>La disposizione prevede l'esclusione dal massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i dipendenti pubblici, iscritti a forme di previdenza obbligatoria a far data dal 1° gennaio 1996, che non beneficiano di forme di previdenza complementare.</p>	<p>La norma specifica riguarda una platea di lavoratori pubblici circoscritta, anche se non di ridotta entità, considerando che riguarda, fra l'altro, il personale militare e delle forze di polizia. Rimane, in via generale, la questione del rafforzamento della previdenza complementare fra i dipendenti pubblici.</p>
<p>Art. 22 – Fondi di solidarietà bilaterali</p>	<p>L'articolo 22 prevede che i fondi bilaterali, istituiti dalle parti sociali, sindacati, da una parte, ed associazioni datoriali, dall'altra,</p>	<p>Un territorio poco esplorato, se non in alcuni settori produttivi, in particolare nel credito e nell'assicurativo che da tempo</p>

	<p>possono prevedere, fra i vari strumenti a loro disposizione, un assegno di accompagnamento alla pensione della durata massima di tre anni per il singolo lavoratore, il quale potrà poi agganciarsi a Quota 100 o ad un altro meccanismo di uscita per pensionamento. È necessario, però, un accordo collettivo, di carattere aziendale o territoriale, nel quale le parti definiscono quanti nuovi occupati saranno assunti in sostituzione degli uscenti.</p>	<p>hanno in piedi un fondo di solidarietà per accompagnare al pensionamento le persone. Ora, però, la normativa che il Parlamento si appresta ad approvare rilancia la possibilità per i fondi bilaterali di avere un ruolo attivo nella difficile gestione del ricambio generazionale. I fondi di solidarietà bilaterali, già previsti nella legge 92 del 2012, la riforma Fornero del Lavoro, sono stati successivamente innovati con il decreto legislativo 148 del 2015, attuativo del Jobs act. Per effetto della riforma intercorsa, i fondi di solidarietà ora si rivolgono ad una platea più ampia rispetto al passato, in quanto sono tenute al versamento tutte le aziende che occupano più di cinque dipendenti. Per poter operare, comunque, l'opzione assegno previdenziale deve essere prevista nello Statuto.</p>
<p>Art. 23 – Anticipo del Tfs</p>	<p>I lavoratori pubblici e il personale degli enti di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100, conseguono il diritto al riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del dl 201/2011. Sulla base di apposita certificazione dell'Inps, i lavoratori di cui sopra possono richiedere un finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata sulla base di una convenzione tra ministero del lavoro, dell'economia, della pubblica amministrazione e dell'Abi con indicazione del tasso di interesse da applicare. Sarà direttamente l'Inps a trattenere il relativo importo dall'indennità di fine servizio del beneficiario. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo. È istituito un fondo a garanzia del prestito; la copertura è dell'80% del finanziamento e dei relativi interessi. L'importo</p>	<p>L'articolo 23, da leggersi in coordinamento con il successivo articolo 24, supera in maniera positiva una grave ingiustizia che si perpetra ai danni dei lavoratori pubblici che percepiscono il trattamento di fine servizio con una modalità diversa rispetto ai lavoratori privati.</p>

	<p>finanziabile è pari al 30mila euro ovvero all'importo spettante nel caso in cui l'indennità di fine servizio sia di importo inferiore.</p>	
Art. 24 – Detassazione del Tfs	<p>Per compensare gli interessi sul prestito per l'anticipo del Trattamento di fine servizio, viene ridotta l'aliquota Irpef applicata, in maniera proporzionale al tempo decorso, nella misura dell'1,5% (12 mesi), del 3% (24 mesi), del 4,5% (36 mesi), del 6% (48 mesi) e del 7,5% (70 mesi e più). La disposizione non trova applicazione sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50mila euro.</p>	<p>La misura permette di compensare gli effetti dell'articolo precedente, venendo così incontro alle aspettative dei dipendenti pubblici che accedono alla pensione attraverso il meccanismo di quota 100.</p>
Art. 25 – Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 479/1994, per effetto delle quali viene reintrodotta il consiglio di amministrazione nella governance degli enti previdenziali pubblici. La rappresentanza legale spetta al presidente che convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il quale predispone, fra le altre cose, i piani pluriennali, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Gli emolumenti di presidente e componenti del CdA sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 disciplina la fase di prima applicazione con la nomina di presidente e componenti del CdA di Inps ed Inail.</p>	<p>Già nella passata legislatura era emersa l'esigenza di tornare ad una gestione più collettiva di Inps ed Inail, interessati dalla riforma del 2010. Il contenuto dell'articolo 25 è quindi condivisibile, rivestendo peraltro il carattere di urgenza dettato dalla prossima scadenza del mandato dei presidenti di Inps ed Inail. Rispetto alle proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati, l'intervento sulla governance non modifica definizione, ruolo e compiti del consiglio di indirizzo e vigilanza, il quale, per la presenza delle parti sociali al suo interno, rimane un organo centrale e fondamentale degli enti previdenziali e assistenziali.</p>
Art. 26 – Fondo di solidarietà del trasporto aereo	<p>Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate nel 2019 per il 50% al fondo di solidarietà del trasporto aereo e per l'intero ammontare al fondo presso l'Inps a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di 3 euro a passeggero.</p>	<p>Il settore del trasporto aereo, che è interessato da significativi processi di riorganizzazione industriale, deve essere supportato con risorse dedicate alla gestione del personale eventualmente in esubero. Le sigle sindacali di categoria hanno chiesto un impegno aggiuntivo.</p>
Art. 27 – Disposizioni in materia di giochi	<p>Sale all'11% la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco 10&Lotto, con decorrenza dal 1° luglio 2019. Aumenta il prelievo sugli apparecchi</p>	<p>Le misure contenute in questo articolo permettono di avere una maggiore copertura finanziaria che la relazione tecnica stima in 407</p>

	di intrattenimento con vincita in denaro Awp; è richiesto un corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni sugli stessi apparecchi. Aumentano i controlli sugli apparecchi per uso commerciale che permettono di giocare in maniera illegale.	milioni di euro.
Art. 28 – Disposizioni finanziarie	L'articolo incrementa la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica e richiama i fondi previsti dalla legge 145/2018 per il reddito di cittadinanza e le pensioni.	È previsto un monitoraggio dell'Inps sull'andamento nella presentazione delle domande di accesso alla pensione con quota 100.
Art. 29 – Entrata in vigore	L'entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23